

ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE

per la rimodulazione dell'orario di lavoro per la partecipazione a percorsi formativi con finanziamento del Fondo Nuove Competenze

* * *

TRA

- **CONFINDUSTRIA TRENTO**, rappresentata dal Presidente Fausto Manzana;
- **ASAT - FEDERALBERGHI TRENTO** rappresentata dal Presidente Giovanni Battaiola;
- **ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DEL TRENTO**, rappresentata dal Presidente Marco Segatta;
- **CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia – TRENTO**, rappresentata dal VicePresidente delegato Marco Fontanari;
- **FEDERAZIONE TRENTO DELLA COOPERAZIONE**, rappresentata dal Vicepresidente e delegato alle politiche sindacali Italo Monfredini;
- **CONFESERCENTI DEL TRENTO**, rappresentata dal Presidente Renato Villotti;

E

- Le Segreterie Confederali del Trentino di **CGIL, CISL E UIL**, rispettivamente rappresentate dai Segretari Provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti;

Premesso che

- Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito presso l'ANPAL dell'art.88 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "d.l. Rilancio"), convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dall'art. 4 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "d.l. Agosto), convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- Obiettivo del Fondo è quello di finanziare gli oneri delle ore dedicate ai percorsi formativi previsti da specifici accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, comprensivi dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, finalizzati alla rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
- Le norme di funzionamento sono contenute nel Decreto dei Ministri del Lavoro e dell'Economia in data 9 ottobre 2020 e nel successivo Avviso ANPAL, determina n. 461 del 4/11/2020, che rende possibile la presentazione delle domande di contributo;
- La formazione rappresenta, nel contesto contemporaneo, un elemento indispensabile per le aziende da un lato, le quali si muovono in un contesto economico caratterizzato da instabilità e continua necessità di adattamento, in cui le competenze delle risorse umane rappresentano fonte di vantaggio competitivo; per i lavoratori dall'altro, i quali possono spendere le competenze acquisite in azienda e anche nel mercato del lavoro;
- È pertanto necessario procedere alla stipulazione di un accordo territoriale per permettere l'accesso al Fondo alle aziende prive di rappresentanza sindacale aziendale;
- La Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Agenzia del Lavoro, partecipa alla realizzazione degli interventi del Fondo, mediante il trasferimento ad ANPAL di una quota integrativa di risorse, pari a 300.000,00 euro da riservare ad esclusivo utilizzo di imprese con sede legale o unità operativa nella provincia di Trento, allo scopo di favorire lo sviluppo di competenze dei lavoratori in risposta ai fabbisogni specifici del territorio, ed inoltre, con la finalità di

migliorare la competitività delle imprese e mantenere la crescita occupazionale e la salvaguardia del capitale umano, riserva 300.000,00 euro – aumentabili - di risorse provinciali al riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per la formazione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

1. Le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza delle Organizzazioni datoriali firmatarie, aventi sede legale e/o operativa nella Provincia autonoma di Trento nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA) - ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 – potranno aderire al presente accordo territoriale operando conformemente a quanto di seguito pattuito.
2. Resta inteso che nelle aziende in cui è presente una rappresentanza sindacale (RSU o RSA) sarà sottoscritto specifico Accordo con le medesime, in applicazione dei principi previsti dalla contrattazione collettiva e interconfederale.
3. Con riferimento alle imprese dove non sono presenti RSU/RSA, contestualmente all'adesione al presente Accordo - secondo il modello allegato - la singola azienda presenta la relazione sulle mutate condizioni organizzative e produttive con la conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro e il relativo progetto formativo (Progetto per lo Sviluppo delle Competenze) con il numero e l'elenco dei lavoratori coinvolti, a qualsiasi titolo occupati, eventualmente anche in somministrazione in un'ottica di eventuale stabilizzazione ed il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (individuali e collettive) e l'eventuale utilizzo del Fondo interprofessionale (specificando quale) nonché, nel caso di erogazione della formazione da parte dell'impresa, le modalità per lo svolgimento del progetto stesso.
4. Il progetto formativo, che sarà parte integrante dell'accordo collettivo richiesto dall'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, salvo ulteriori proroghe, sarà sottoscritto con le modalità di seguito indicate.
5. Gli interventi formativi, come disposto dallo stesso articolo 3 del decreto attuativo, non dovranno avere una durata superiore a 250 ore per lavoratore e dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione dell'istanza da parte di ANPAL, salvo deroghe motivate ed espressamente autorizzate dalla stessa ANPAL. Resta inteso che le ore possono essere integrabili mediante il ricorso a risorse aggiuntive messe eventualmente a disposizione dal Fondo Interprofessionale o dall'azienda stessa.
6. Le aziende associate (o che avranno conferito espresso mandato) alle Organizzazioni datoriali firmatarie inviano tramite PEC il modello di riferimento settoriale allegato debitamente compilato – correlato dalla relazione sulle mutate condizioni organizzative e produttive con la conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro e dal progetto formativo di cui al punto 3. - che costituisce parte integrante dell'accordo collettivo- alla Segreteria Organizzativa dell'Organizzazione di appartenenza, che procederà alla convocazione del relativo Comitato/Ente Bilaterale, appositamente costituito, per la disamina, validazione e sottoscrizione dei relativi accordi ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
7. Il Comitato di cui al punto precedente – per **CONFINDUSTRIA TRENTO** - sarà composto dal dott. Christian Poletti e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali

firmatarie del presente Accordo. I rappresentanti del Comitato potranno altresì avvalersi di esperti nell'ambito della formazione e dell'analisi dei progetti formativi. Alle riunioni del Comitato sarà altresì presente un referente dell'Azienda di volta in volta interessata.

7BIS Il Comitato di cui al punto precedente – per **CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia – TRENTO**, sarà composto dal dott. Sergio Rocca e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. I rappresentanti del Comitato potranno altresì avvalersi di esperti nell'ambito della formazione e dell'analisi dei progetti formativi. Alle riunioni del Comitato sarà altresì presente un referente dell'Azienda di volta in volta interessata.

7TER Il Comitato di cui al punto 7 – per **L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** -sarà istituito sia in capo all'Ente Bilaterale dell'Artigianato – Ebat – che all'Organismo Paritetico per l'Edilizia del Trentino – Centrofor. Il Comitato sarà composto da un rappresentante Datoriale e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. I rappresentanti del Comitato potranno altresì avvalersi di esperti nell'ambito della formazione e dell'analisi dei progetti formativi. Alle riunioni del Comitato sarà altresì presente un referente dell'Azienda di volta in volta interessata.

7QUATER Il Comitato di cui al punto precedente – per **ASAT - FEDERALBERGHI TRENTO**, sarà composto dal dott. Nicola Minatti e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. I rappresentanti del Comitato potranno altresì avvalersi di esperti nell'ambito della formazione e dell'analisi dei progetti formativi. Alle riunioni del Comitato sarà altresì presente un referente dell'Azienda di volta in volta interessata.

7QUINQUES Il Comitato di cui al punto precedente – per **la Federazione Trentina della Cooperazione**, sarà composto dalla dott.ssa Mariella Di Francesco e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. I rappresentanti del Comitato potranno altresì avvalersi di esperti nell'ambito della formazione e dell'analisi dei progetti formativi. Alle riunioni del Comitato sarà altresì presente un referente dell'Azienda di volta in volta interessata.

7SEXIES Il Comitato di cui al punto precedente – per **CONFESERCENTI DEL TRENTO**, sarà composto da un rappresentante Datoriale e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. I rappresentanti del Comitato potranno altresì avvalersi di esperti nell'ambito della formazione e dell'analisi dei progetti formativi. Alle riunioni del Comitato sarà altresì presente un referente dell'Azienda di volta in volta interessata.

Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno – a ciascuna Organizzazione Datoriale - la rispettiva Mail/PEC di contatto per la convocazione del proprio rappresentante in seno al Comitato.

8. La sottoscrizione da Parte del Comitato/Ente Bilaterale non ha valore certificativo in ordine al Progetto Formativo ed alla corretta gestione dell'istanza di contributo e pertanto non può essere utilizzato nel merito delle obbligazioni assunte dalle parti aziendali per quanto concerne la effettiva applicabilità dei vantaggi previsti dalla normativa.

9. Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente Accordo potranno - nell'ambito e nei già limiti previsti dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva di riferimento - convocare un'ora di assemblea retribuita in Azienda, indipendentemente dal numero di dipendenti, dalla presenza di iscritti e/o di RSU/RSA, finalizzata alla condivisione con le lavoratrici ed i lavoratori dei contenuti dell'Accordo aziendale oggetto di trattazione da parte del Comitato/Ente bilaterale di cui sopra.
10. Per tutto ciò che non viene trattato dal presente accordo territoriale, le Parti firmatarie rimandano al DL34/20, art. 88, così come convertito nella L. 77/20 e modificato dal DL 104/20, art. 4, così come convertito nella L. 126/20, al Decreto Interministeriale pubblicato del 9/10/2020 e alla Determina dell'avviso ANPAL n. 461 del 4/11/2020.
11. Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
12. Qualora dovessero essere apportate significative modifiche da norme emanate successivamente alla firma del presente Accordo, le Parti si incontreranno per valutare eventuali integrazioni.
13. Il presente ha natura sperimentale e durata sino al 31 dicembre 2021.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 30 dicembre 2020

CONFINDUSTRIA TRENTO



ASAT-FEDERALBERGHI DEL TRENTO



CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia - TRENTO



ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO



FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE



CONFESERCENTI DEL TRENTO



CGIL del Trentino



CISL del Trentino



UIL del Trentino

